



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 DEL 01/07/2021

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

PRESENTATA DA: CATTOZZO LUISA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, CO. 1, LETT. E), DEL D.LGS. 267/2000 – ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI ROVIGO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 776/2010 – SENTENZA N. 2964/2020 DEL CONSIGLIO DI STATO.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Salvi Laura

PREMESSO quanto segue:

- il 14/11/2006 le società Cosecon S.p.A. ed Iniziative Commerciali S.r.l. chiedevano allo Sportello Unico del Comune di Rovigo il permesso di Costruire per uno stabilimento industriale per la macinazione, miscelazione, frantumazione di leganti idraulici e carbonato di calcio, nell'area di proprietà della Cosecon S.p.A. sita in località Borsea, zona "D5", del Piano Particolareggiato (P.P.) per attrezzature produttive e portuale "Interporto";
- a seguito dei pareri richiesti ad ARPAV, Provincia, ASL, in data 26/09/2007 il Dirigente del Settore Urbanistica esprimeva parere negativo al rilascio del permesso di costruire;
- la Conferenza di Servizi istruttoria del 28/09/2007 si concludeva con l'impegno del Comune di chiedere formale parere igienico-sanitario;
- avverso il verbale della Conferenza di Servizi, la nota del Dirigente del Settore Urbanistica del 26/09/2007, il parere ASL del 04/09/2007, nonché avverso l'art. 23 delle N.T.A. del P.P. "Interporto", le ditte hanno proposto ricorso al TAR Veneto;
- le citate ditte hanno poi impugnato, per motivi aggiunti, la deliberazione di Giunta Comunale del 21/11/2007 e la deliberazione di Consiglio Comunale del 15/02/2008, n. 9, rispettivamente di adozione e di approvazione della variante al P.P. "Interporto" di modifica del penultimo comma dell'art. 23 delle N.T.A. del piano stesso;
- il TAR Veneto, con sentenza n. 776/2010, ha accolto il ricorso promosso dalle ditte Cosecon S.p.A. ed Iniziative Commerciali S.r.l. per l'unico assorbente motivo che il



COMUNE DI ROVIGO

cementificio non è da qualificarsi come industria insalubre di prima classe, non rientrando pertanto tra le ipotesi di preclusione di cui all'art. 23 delle N.T.A. del Piano;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 12/04/2011, l'Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco pro-tempore, ha promosso appello avanti al Consiglio di Stato per l'annullamento o la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 776/2010, nel procedimento promosso da Cosecon S.p.A. congiuntamente ad Iniziative Commerciali S.r.l., conferendo all'avv. Ceruti Gianluigi del Foro di Rovigo l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nell'instaurando contenzioso ed impegnando a tal fine una spesa presunta di € 12.000,00;
- a seguito di parcella pro-forma presentata dal professionista, con determinazione dirigenziale n. 1497 del 21/06/2011, è stato liquidato l'acconto di € 9.984,00 (Cpa e Iva comprese ed al lordo della ritenuta d'acconto);
- successivamente, con comunicazione a mezzo pec acquisita agli atti al prot. 1097 del 08/01/2020, l'Avv. Ceruti ha trasmesso pro-forma di parcella per € 5.075,20 (comprensiva di Cpna 4% e Iva 22% e su cui applicare la ritenuta d'acconto del 20%, e comprensiva altresì delle spese sostenute direttamente a titolo di spese di domiciliazione) a titolo di ulteriore acconto sulle spese e competenze relative alla causa (in quel momento ancora non conclusa); tale ulteriore somma richiesta a titolo di acconto non è stata tuttavia oggetto di liquidazione;
- il Consiglio di Stato, a definizione del procedimento R.G. 3600/2011, con sentenza n. 2964 dell'11/05/2020 ha accolto il ricorso del Comune di Rovigo;

VISTO il pro-forma di parcella emesso dell'avv. Ceruti Gianluigi del Foro di Rovigo per un importo complessivo di € 14.570,99 (Cpa 4% e Iva 22% comprese ed al lordo della ritenuta d'acconto), assunto al protocollo dell'Ente con il n. 86365 del 17/12/2020;

VISTA la documentazione e corrispondenza inerente al contenzioso che è stata depositata dallo studio legale incaricato ed acquisita agli atti degli Uffici, da ultimo con prot. 42043 del 15/06/2021;

CONSIDERATO che la costituzione in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato si è rivelata utile ed efficace per l'Ente, atteso l'esito favorevole del giudizio;

RILEVATO che dell'originario impegno di spesa (Imp. 137781) residuano € 2.016,00;

VISTA la relazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, predisposta dal Dirigente del Settore Urbanistica in ordine al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo il quale gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trattasi di acquisizione di beni e servizi in violazione di obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in quanto derivante da deliberazioni di conferimento incarico in cui l'impegno di spesa presunto assunto si è rilevato non sufficiente rispetto alla liquidazione totale richiesta;

VISTO che, nel caso di specie, l'impegno contabile si è rilevato non sufficiente e che, con deliberazione consiliare, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti nei casi previsti dall'art. 194, co. 1, lett. a), b), c), d), e), di cui al D.Lgs. 267/2000 e precisamente:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;



COMUNE DI ROVIGO

- c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile e norme speciali, di soc. di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, si tratta di un debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di somme derivanti da parcella professionale;

RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra riportato, che sia riconoscibile nei confronti del professionista un debito complessivo pari alla somma di € 12.554,99 (Cpa 4% e Iva 22% comprese ed al lordo della ritenuta d'acconto);

RILEVATO, inoltre, che con la sopra menzionata sentenza n. 2964/2020 è stata riconosciuta in favore del Comune di Rovigo la somma di € 4.000,00 più accessori di legge a titolo di spese processuali e che il legale incaricato, nel mese di Giugno 2020, ha provveduto a richiedere formalmente alle parti soccombenti il pagamento di tale somma, interrompendo così i termini di prescrizione, richiesta che è tuttavia rimasta priva di alcun fattivo riscontro;

FATTO PRESENTE che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Salvi Laura, designata con Decreto Dirigenziale n. 58 del 10/05/2021;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019 con il quale è stato conferito all'ing. Scalabrin Christian l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 70 del 29/07/2019, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2021 avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023, relativa nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, Bilancio di previsione esercizio 2021/2023 e relativi allegati" dichiarata immediatamente eseguibile;

RITENUTA sussistente la competenza consiliare, ai sensi del citato art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO, altresì, l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTA l'urgenza di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, per evitare di esporre il Comune ad ulteriori spese derivanti da ritardato pagamento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- del Dirigente responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

VISTO il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA



COMUNE DI ROVIGO

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
- 2) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, co. 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, pari ad € 12.554,99 (Cpa 4% ed Iva 22% comprese ed al lordo della ritenuta d'acconto), relativo al pagamento della notula del legale in premessa evidenziato, derivante dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- 3) di dare atto che al finanziamento della somma di € 12.554,99 si provvederà mediante imputazione al fondo stanziato al cap. 250130/1303 – Spese legali del bilancio 2021;
- 4) di demandare al competente Settore Urbanistica gli adempimenti in ordine agli atti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, co. 5, della L. 27/12/2002, n. 289, alla competente Procura della Corte dei Conti;
- 6) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- 7) di demandare agli uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, disponendo la pubblicazione del presente Atto nel sito web dell'Ente nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente: “Provvedimenti – Provvedimenti Organi di indirizzo politico”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza motivata di procedere con gli adempimenti conseguenti e non determinare ulteriori aggravii di spese a carico del Comune.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 06/07/2021

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale